



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 55

del 29/12/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE AL 31/12/2020 DAL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO AI SENSI DELL'ART.
20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II..**

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18:55 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle misure prescritte ai fini della prevenzione del COVID-19, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
RAFFONE Simon Luca - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
FRASCONE Vincenzo - Consigliere Comunale		X
CIMINI Anna Rita - Presidente	X	
DI VITTO Francesca - Consigliere Comunale		X
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale		X
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Silvia - Consigliere Comunale	X	
MARCHIONNA Mario - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Segretario Generale PAOLO CARACCILOLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, ANNA RITA CIMINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Relazione dell'Assessore Michela D'Amico.

Il Consigliere Diego Carnevale chiede di coinvolgere l'opposizione nell'iter di fusione della Castel di Sangro Servizi S.r.l..

Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato "Decreto correttivo") reca il Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- ai sensi dell'art. 24, comma 1, del predetto Decreto, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2;

VISTO il comma 1 del sopraccitato art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15";

PRESO ATTO altresì che il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., all'art. 2, intende quale partecipazione indiretta la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi del T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di Programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di Paternariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.P.S., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.P.S.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad € 1.000.000,00 ;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati di cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATE le norme dell'Ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'Ente e dei servizi pubblici di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del T.U.EE.LL., che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'art. 112 del T.U.EE.LL. che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati, a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato fatto secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica ancorché non materialmente allegata alla presente;

PRESO ATTO che il Comune di Castel di Sangro alla data del 31/12/2019 deteneva le seguenti partecipazioni dirette:

1. Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);
2. Consorzio P.M.I. Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l. - partecipazione pari al 25,86%;
3. S.A.C.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
4. COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29/09/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione" con la quale si è disposto, tra l'altro, in merito:

- al mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie dirette, detenute alla data del 23 settembre 2016:
 - Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);
 - S.A.C.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
 - COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);
- all'alienazione della seguente partecipazione diretta, in quanto ricadente in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, dalla lett. b) alla lett. g) del TUSP con particolare riferimento al comma 2, lett. d) - Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 26, comma 12 quinquies):
 - Consorzio P.M.I. Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l., partecipazione pari al 25,86%, alle seguenti condizioni:

- a. alienazione della partecipazione detenuta dal Comune entro un anno dalla data del presente provvedimento;
- b. tenendo conto del valore a patrimonio netto della partecipazione risultante dall'ultimo Bilancio o secondo criteri di valutazione di maggior vantaggio per l'Amministrazione;
- c. nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;
- d. di fare salvi, eccezionalmente, nel caso di procedura di evidenza pubblica andata deserta, il ricorso alla negoziazione diretta con un singolo acquirente di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo TUSP o l'esercizio del diritto di recesso;

RICHIAMATE altresì:

- la Determinazione dirigenziale n. 478 del 22/11/2018 ad oggetto "Esecuzione Deliberazioni di C.C. n. 65/2017 e G.C. n. 151/2018. alienazione quota di partecipazione nella società "Consorzio P.M.I. Alto Sangro soc. cons. a r.l. - esperimento asta pubblica. Presa d'atto verbale di gara seduta deserta", con cui si è preso atto delle risultanze del verbale di gara da cui si rileva che l'asta pubblica esperita per la cessione della partecipazione detenuta dal Comune nel Consorzio PMI Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l. è risultata deserta;
- la Determinazione dirigenziale n. 503 del 17/12/2019 di indizione di una nuova procedura di evidenza pubblica per la vendita della partecipazione societaria detenuta nel Consorzio P.M.I. Alto Sangro Soc. Cons. a r.l.;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2020 avente ad oggetto: "Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019 dal comune di Castel di Sangro ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii";

CONSIDERATO che, a completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2021, le amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 si è provveduto ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Castel di Sangro detiene partecipazioni alla data del 31/12/2020;

DATO CONTO degli esiti della ricognizione ordinaria effettuata, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta e di seguito riportati:

- partecipazioni riconducibili all'alveo delle casistiche di cui all'art. 4 TUSP: comma 2, lett. a):
 - S.A.C.A S.p.A.
 - COGESA S.p.A.
- comma 2, lett. d)
 - Castel di Sangro Servizi S.r.l.
- partecipazioni che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2,
Nessuna
- partecipazioni che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, dalla lett. b) alla lett. g) del TUSP:
 - Consorzio P.M.I Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l.,

CONSIDERATO che per la partecipazione nella Società Castel di Sangro Servizi S.r.l., allo stato attuale, con riferimento a quanto previsto dal citato art. 20 non possiede il requisito di cui alla lettera d) in quanto trattasi di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a euro 1.000.000,00;

VISTO l'art. 24, comma 5-ter, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) che testualmente recita "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

RITENUTO sulla base di tutti gli elementi sopra richiamati, che sussistono le condizioni per:

- per il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni, in quanto riconducibili alle categorie di cui all'art. 4 ed ai requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e non ricadenti in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2:
 - S.A.C.A.- Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
 - COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);
- definire un progetto di fusione per la seguente società partecipata, vista la proroga all'anno 2022 dell'obbligo di dismissione della partecipazione, per la quale sono già in corso trattative:
 - Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti - Sez. Autonomie n. 19/SEZAUT2017/INPR, del 19/07/2017, recante Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016 e gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) forniti dal MEF – Dipartimento del Tesoro di concerto con la Corte dei Conti;

VISTO l'art. 1, comma 723, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che ha introdotto il comma 5bis all'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 ed ha sospeso l'efficacia, fino al 31 dicembre 2021, del comma 4 e del comma 5 dell'art. 24 del TUSP, nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione;

VISTA la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate, parte integrante e sostanziale della presente, ritenuta meritevole di approvazione;

VISTI:

- il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dal Vice Segretario Comunale;
- il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza, dal Responsabile del Settore IV;
- il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore II;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione, indetta dalla Presidente, per appello nominale, avente il seguente risultato:

Voti favorevoli unanimi, resi da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Con richiamo alle premesse,

1. DI APPROVARE la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2020;
2. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa, il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie dirette:
 - S.A.C.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
 - COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);
3. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa, la definizione di un progetto di fusione per la seguente società partecipata, vista la proroga all'anno 2022 dell'obbligo di dismissione della partecipazione, per la quale sono già in corso trattative:
 - Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);
4. DI APPROVARE la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate in sede di Revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del TUSP parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
5. DI INCARICARE i competenti Uffici comunali per l'adozione degli atti consequenziali alla presente;
6. DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. DI DISPORRE che:
 - la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le Società partecipate dal Comune,
 - l'esito della ricognizione ordinaria di cui alla presente deliberazione sia comunicato al MEF con l'apposito applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, tramite applicativo Con. Te.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Anna Rita Cimini

Il Segretario Generale
F.to Paolo Caracciolo

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 13/01/2022 al 28/01/2022.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Felice Le Donne)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 13/01/2022

Il Responsabile del Settore
(Felice Le Donne)

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

OGGETTO: PARERE CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SUCCESSIVO DECRETO CORRETTIVO IN DATA 16.06.2017 N. 100, RECANTE “TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA”. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE DAL COMUNE AL 31.12.2018.

Il giorno 16 dicembre 2021 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Castel di Sangro Dott.ssa Francesca Della Torre, ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.56/2021 avente per oggetto:

“ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2020 DAL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO AI SENSI DELL'ART. 20,COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II.. ” .

La sottoscritta, terminata l'esame della documentazione prodotta

VISTI

Il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Il decreto legislativo 16.06.2017 n. 100 (Decreto correttivo)

La relazione tecnica in merito alla partecipazioni in capo al Comune alla data del 31.12.2020

VERIFICATO

L'esito della ricognizione effettuata dall'Ente, dettagliata per ogni partecipata dove l'Ente a seguito della presente revisione ordinaria 2021 (situazione al 31.12.2020) delle partecipazioni in controllo ha rilevato che:

1) sussistono le condizioni per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni, in quanto riconducibili alle categorie di cui all'art. 4 ed ai requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e non ricadenti in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2:

- S.A.C.A.- Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;

- COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);
- 2) di definire un progetto di fusione per la seguente società partecipata, vista la proroga all'anno 2022 dell'obbligo di dismissione della partecipazione, per la quale sono già in corso trattative:
 - Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);
- 3) di procedere all'alienazione della partecipazione societaria detenuta dal Comune nel Consorzio P.M.I. Alto Sangro – Soc. Cons. a r.l. come da Determine dirigenziali nr. 478 del 22/11/2018 e n. 503 del 17/12/2019;

PRESO ATTO

del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resa dal ViceSegretario Generale, Responsabile del Settore IV e dal Responsabile del Settore II

CERTIFICA POSITIVAMENTE

I contenuti della proposta di deliberazione relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune in data 31/12/2020.

Della Torre Francesca
Doctore Commercialista
Revisore contabile
Via Italice, 75 - 65127 PESCARA
Cod. Fisc. 011747100681
P.IVA: 01747100681